

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 FEBBRAIO 2018

(proposta dalla G.C. 24 ottobre 2017)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

AMORE Monica	GOSETTO Fabio	NAPOLI Osvaldo
ARTESIO Eleonora	GRIPPO Maria Grazia	PAOLI Maura
AZZARÀ Barbara	IARIA Antonino	POLLICINO Marina
BUCCOLO Giovanna	IMBESI Serena	RICCA Fabrizio
CANALIS Monica	LAVOLTA Enzo	RUSSI Andrea
CARRETTO Damiano	LO RUSSO Stefano	SGANGA Valentina
CHESSA Marco	LUBATTI Claudio	SICARI Francesco
CURATELLA Cataldo	MAGLIANO Silvio	TEVERE Carlotta
FERRERO Viviana	MALANCA Roberto	TISI Elide
FORNARI Antonio	MENSIO Federico	TRESSO Francesco
GIOVARA Massimo	MORANO Alberto	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 34 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori:
LAPIETRA Maria - MONTANARI Guido - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto -
SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti le Consigliere ed i Consiglieri: ALBANO Daniela - CARRETTA Domenico
- FASSINO Piero - FOGLIETTA Chiara - GIACOSA Chiara - MONTALBANO Deborah -
ROSSO Roberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI MASSAGGI. INTRODUZIONE DEGLI
ARTICOLI 212/TER E 212/QUATER.

Proposta dell'Assessore Sacco, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Con deliberazione del Consiglio Comunale 6 febbraio 2012 (mecc. 2011 06634/016), esecutiva dal 20 febbraio 2012 è stato modificato il Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista al fine di recepire la risoluzione della Regione Piemonte del 17 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 29 del 21 luglio 2011, con la quale si precisa che "tutte le attività di massaggi, comunque denominate, trattandosi in ogni caso di interventi diretti sul corpo umano, debbano essere ricondotte alle due tipologie di massaggi terapeutici od estetici e di conseguenza alle normative di riferimento tutt'oggi in vigore e già applicate."

L'articolo 7 di detto Regolamento stabilisce le disposizioni in materia di idoneità igienico-sanitaria dei locali ove tali attività vengono svolte.

In data 10 febbraio 2013 è entrata in vigore la Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22) "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", che detta la disciplina applicabile alle attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice Civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Tale provvedimento normativo, come si evince dalla lettura degli atti parlamentari della seduta n. 621 di lunedì 16 aprile 2012, ha incidenza anche sul regime giuridico delle attività cosiddette bio-naturali, atteso che le discipline bio-naturali non hanno trovato ancora un espresso riconoscimento da parte di una normativa statale o regionale, nonostante il Parlamento Europeo abbia approvato la risoluzione n. 75 del 29 maggio 1997 ed il Consiglio d'Europa la risoluzione n. 1206 del 4 novembre 1999 con cui si afferma la necessità che tali attività vengano regolamentate dagli stati membri.

La Regione Piemonte sulla materia è intervenuta con la nota del 30 luglio 2013 prot. 18311/DB2017 "Chiarimenti in merito alla legge per definire gli ambiti di applicazione della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate" precisando che "Coloro che dichiareranno di operare ai sensi della Legge n. 4/2013ma che utilizzeranno richiami pubblicitari riferiti ad effetti terapeutici o estetici, intervengono sui loro clienti con pratiche invasive, prometteranno guarigioni da malattie o miglioramento del benessere psicofisico, saranno pertanto perseguiti dagli organi di controllo competenti del Servizio Sanitario Regionale", e che "... le attività non riconducibili a professioni sanitarie o alla disciplina dei centri estetici possono essere esercitati nel rispetto della Legge n. 4/2013senza obblighi di segnalazioni certificate di inizio attività...".

In conseguenza di tale evoluzione legislativa l'attività svolta nei centri massaggi che

dichiarano di operare ai sensi della Legge n. 4/2013 non è più soggetta alle norme del Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista.

Considerato che la naturale vocazione del servizio erogato nei "centri massaggi che dichiarano di operare ai sensi della Legge n. 4/2013" richiede che i locali in cui gli stessi vengano effettuati siano idonei a ricevere, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, i fruitori del servizio, si rende necessario individuare, mutuandoli per quanto occorre da quelli previsti dalla regolamentazione comunale per le attività di estetista, i requisiti igienici minimi per la tutela della salute della collettività che devono essere presenti nei locali adibiti a tali attività.

Rilevato che l'attività dei "centri massaggi che dichiarano di operare ai sensi della Legge n. 4/2013" è assimilabile, sotto gli aspetti urbanistico-edilizi, alle "attività terziarie" consentite dal P.R.G. insieme alle "attività commerciali", nella generalità delle aree a destinazione residenziale e che è riconducibile fra quelle disciplinate dal capitolo XIII del vigente Regolamento d'Igiene, si ritiene opportuno integrare detto Regolamento d'Igiene approvando il testo del nuovo articolo 212 ter recante "Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire all'attività di massaggio non terapeutico e non estetico", allegato alla presente deliberazione (allegato 1) quale parte integrante della stessa, onde consentire al Comune di verificare la sussistenza delle condizioni prescritte dalla normativa in materia di igiene e sicurezza a tutela dell'interesse pubblico costituito dalla salute dei cittadini.

Si dà atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 345 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, T.U.LL.SS., l'ASL competente per territorio ha approvato, suggerendo modifiche che sono state recepite, il testo del nuovo articolo.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri finanziari per la Città.

Il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione aperta".

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (allegato 2).

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.

Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (all. 3-9 - nn.).

Non ha espresso parere la Circoscrizione 2.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) di dare atto che l'esercizio dell'attività di "centri massaggi che dichiarano di operare ai sensi della Legge n. 4/2013" deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni regolamentali comunali, in particolare di quelle del capo XIII "Edifici e stabilimenti pubblici" del Regolamento d'Igiene;
- 2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'introduzione nel vigente Regolamento Comunale d'Igiene del nuovo articolo 212 ter recante "Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire all'attività di massaggio non terapeutico e non estetico", allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n.) quale parte integrante della stessa;
- 3) di stabilire che i locali adibiti all'esercizio dell'attività di massaggio non terapeutico e non estetico esistenti all'entrata in vigore del nuovo articolo 212 ter del Regolamento Municipale d'Igiene dovranno essere resi conformi entro novanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza né oneri finanziari per la Città;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione aperta";
- 6) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2 - n.).
- 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE AL LAVORO
COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ECONOMATO, CONTRATTI E APPALTI
F.to Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE AREA COMMERCIO,
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAVORO

F.to Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO

La Dirigente Delegata

F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti Claudio, Morano Alberto

PRESENTI 31

VOTANTI 30

ASTENUTI 1:

Ricca Fabrizio

FAVOREVOLI 30:

Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Canalis Monica, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Grippo Maria Grazia, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Lo Russo Stefano, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napoli Osvaldo, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti Claudio, Morano Alberto

PRESENTI 31

VOTANTI 30

ASTENUTI 1:

Ricca Fabrizio

FAVOREVOLI 30:

Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Canalis Monica, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Grippo Maria Grazia, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Lo Russo Stefano, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napoli Osvaldo, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8 - allegato 9.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Versaci
